



Prot. 330/vf

Como, 3 novembre 2016

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 23/2016

**Accesso agli esami di Stato, il titolo di studio di livello superiore deve ritenersi assorbente di quello indicato dalla legge**

Tar Lazio Sez. III ter,  
19.05.2016, n. 9925  
Pubblicata il 23.09.2016.

Il Tar del Lazio ha affermato un principio generale, che allarga lo scenario dei titoli di accesso agli esami di Stato per l'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato.

Il ricorso giurisdizionale è stato presentato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici, impugnando l'ordinanza ministeriale, recante le modalità di accesso agli esami di Stato per l'ammissione all'esercizio della professione nella sessione 2016.

Tra i vari motivi di doglianza è stato accolto quello relativo all'illegittima mancata riproduzione, rispetto all'ordinanza 2015, della Tabella D afferente alle classi di lauree ex D.M. n. 509/99 e D.M. n. 270/2004 (alias, lauree magistrali o specialistiche o del vecchio ordinamento), non riprodotta nell'ordinanza 2016 impugnata, sulla circostanza che sarebbero restati esclusi dalla possibilità di accedere all'esame i possessori di laurea magistrale o specialistica quinquennale ovvero del vecchio ordinamento.

Il Miur ha giustificato lo stralcio della Tabella D, adducendo la giustificazione che l'interpretazione giurisprudenziale non fosse sufficiente a suffragare la tesi ricorsuale, sia perché la sentenza potesse valere solo tra le parti sia perché essa costituisse principio non pacifico.

**Il tribunale amministrativo, non ritenendo meritevoli di pregio le eccezioni del Dicastero resistente, ha affermato che l'art. 55 del DPR n. 328/2001 contiene una disposizione di generale apertura alla normativa previgente in materia di validità dei titoli di studio di livello superiore rispetto ai titoli di livello inferiore, richiamati dalla norma di riferimento ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione professionale.**

Nella sostanza, come anche il Consiglio di Stato, in sede consultiva, aveva affermato, "se la laurea breve è riconosciuta come formazione professionale, a fortiori (a maggior ragione) deve esserlo la laurea tradizionale di quattro o cinque anni".

La Sezione III Ter ha condiviso il principio già confermato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 gennaio 2005, n. 124, laddove ha riconosciuto che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, "l'onere della documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto anche con l'esibizione di un titolo di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore".

DAL CNPI

Proprio in ragione di ciò, il MIUR non è riuscito a giustificare il diverso regime dell'ordinanza 2016 rispetto alla sessione di esami precedente, laddove stralciava la Tabella D, inserita l'anno prima.

**Pertanto, se la laurea triennale è riconosciuta come titolo di accesso all'Albo professionale, a maggior ragione deve esserlo la laurea magistrale o specialistica (5 anni) ovvero la laurea vecchio ordinamento (4 anni), in quanto "titoli di studio di livello superiore" e, in quanto tali, "assorbenti" i titoli di studio di livello inferiore, ritenuti validi dalle norme di riferimento ai fini dell'accesso alla professione.**

Quindi, anche agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale e di perito industriale laureato, può ritenersi legittima l'ammissione ai candidati, siano essi laureati magistrali, specialistici o con lauree vecchio ordinamento, in possesso di un titolo di studio di livello superiore rispetto ai titoli di studio di livello inferiore, cui la disciplina regolamentare assicura e garantisce l'accesso alla professione regolamentata, così confermando le nostre indicazioni, già inoltrate con la circolare 1666/FF/nr del 22 aprile 2016 relativa all'ordinanza Ministeriale per la sessione 2016 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale.

#### **Nuova Convenzione UNI**

Il CNPI, attraverso l'accordo quadro sperimentale sottoscritto dall'UNI con la Rete delle Professioni Tecniche, ha stipulato una nuova convenzione per l'accesso alla normativa UNI più fruibile per gli iscritti in quanto consente la consultazione e l'acquisto delle norme, indipendentemente dall'acquisto della licenza d'uso da parte del rispettivo Collegio. In sostanza il rapporto economico sarà diretto tra il professionista e l'UNI.

Lo sforzo economico del CNPI sottostante la convenzione, sia diretto che in termini di garanzie, consentirà ora agli iscritti (utilizzatori), che sottoscriveranno **l'abbonamento al costo annuo previsto dalla convenzione di euro 50,00 più IVA ognuno**, la consultazione, tramite collegamento internet, dei testi integrali delle norme tecniche presenti sul catalogo dell'UNI, in continuo aggiornamento.

**Per la consultazione off line** delle norme si potrà procedere come di consueto al download previo pagamento di un prezzo in convenzione di euro 15,00 più IVA per ogni norma.

L'adesione alla convenzione è possibile già dalla fine del mese di ottobre.

La scadenza del nuovo abbonamento sarà il 31 dicembre 2017, indipendentemente dal momento nel quale verrà perfezionata l'adesione (il periodo fino alla fine del 2016 sarà comunque coperto dall'abbonamento).

L'abbonamento può essere sottoscritto da ogni iscritto in regola, per il proprio utilizzo, oppure per conto e nell'interesse dell'attività di cui risulti titolare, purché, contestualmente, non impieghi un numero di addetti superiori a 10 e non consegua un fatturato superiore a 2 milioni di euro secondo i parametri UE, e ciò indipendentemente dalla forma individuale o societaria dell'organizzazione.

Con successiva comunicazione il CNPI spiegherà in dettaglio la procedura per l'acquisto delle norme e per l'utilizzo del portale attraverso un manuale d'uso dedicato.

**Bonus amianto:  
il decreto attuativo  
in Gazzetta ufficiale**  
D.M. 15.06.2016-10-28  
G.U. 17.10.2016, n. 243

Il bonus per interventi di bonifica dall'amianto dei capannoni ha ora le sue regole attuative.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che detta le disposizioni applicative che permetteranno di usufruire del credito di imposta introdotto dal cosiddetto Collegato ambientale, ossia la legge sulla green economy di dicembre scorso (legge 221 del 2015). Si tratta del bonus fissato nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per le imprese che nel 2016 hanno effettuato (o effettueranno) interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.

**Le domande di ammissione al beneficio vanno presentate dal 16 novembre sino al 31 marzo 2017** attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell'Ambiente.

Il ministero verificherà i requisiti e poi ammetterà al beneficio le domande arrivate prima, fino all'esaurimento del limite di spesa complessivo, pari a **17 milioni di euro**.

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d ataPubblicazioneGazzetta=2016-10-17&atto.codiceRedazionale=16A07507&elenco30giorni=false](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d ataPubblicazioneGazzetta=2016-10-17&atto.codiceRedazionale=16A07507&elenco30giorni=false)

**Parti comuni  
condominio, il  
sottotetto è sempre  
destinato all'uso  
comune?**

Cass. 06.10.2016,  
n. 20038

Un condòmino, proprietario di un appartamento, aveva citato in giudizio il proprietario originario dell'intero edificio che **non gli consentiva l'uso delle parti comuni del fabbricato, tra cui il sottotetto**.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda, **dichiarando il sottotetto come parte destinata ad uso comune, secondo l'art. 1117 del Codice civile**: *Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo, i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune.*

Contro tale decisione il proprietario dell'edificio proponeva appello, adducendo che tali locali non rientravano tra le parti comuni previste dall'art. 1117 cc.

La Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.

Il proprietario dell'edificio ricorreva, dunque, in Cassazione la quale si esprime sul contenzioso in questione.

Gli Ermellini chiariscono che **l'appartenenza del sottotetto di un edificio va sempre determinata in base al titolo**. Dunque il sottotetto può essere sia di pertinenza dell'appartamento inferiore che di uso comune.

La presunzione di comunione (art. 1117 cc) è in ogni caso applicabile quando il vano, **per le sue caratteristiche strutturali e funzionali**, risulti oggettivamente destinato all'uso comune.

Nel caso in cui, invece, il sottotetto assolva all'esclusiva **funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano** e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza dell'appartamento sottostante.

Secondo la Cassazione, il sottotetto oggetto di disputa deve dunque essere usato da tutti i condòmini del fabbricato in quanto:

- non esiste titolo idoneo al superamento della presunzione di proprietà comune
- non sussiste violazione dell'art. 1117 cc

Pertanto viene confermata la sentenza d'Appello e condannato il proprietario dell'edificio.

<http://www.dirittieconsumatori.it/sottotetto-superare-la-presunzione-condominalita/>

**Gazebo senza titolo abilitativo, è prevista la demolizione se trasforma il territorio**  
TAR LAZIO  
21.09.2016, n. 9881

Un Comune rilasciava in favore di un gestore di un'attività commerciale una concessione demaniale permanente per il **posizionamento di una pedana con sovrastante tenda autoportante**.

A seguito di un accertamento eseguito dalla polizia municipale, il Comune ingiungeva la **demolizione del predetto manufatto**. La struttura era risultata difforme dall'opera autorizzata. In realtà era stato realizzato **un gazebo con tamponature e copertura** realizzata con materiale rigido, ossia una sorta di casetta chiusa.

Il gestore ricorreva al Tar del Lazio contro il provvedimento di ingiunzione alla demolizione, adducendo che la struttura fosse riconducibile alla **cosiddetta attività di edilizia libera** di cui all'art. 6 del dpr 380/2001 o semmai assentibile mediante la presentazione di denuncia d'inizio attività.

Il Tar del Lazio con la **sentenza n. 9881/2016** si pronuncia sul ricorso presentato dal gestore dell'attività commerciale.

Secondo il giudice di primo grado la struttura in realtà è composta, oltre che dalle opere autorizzate, dalle seguenti opere abusive:

- tamponatura mediante apposizione di teli plastici a scorrimento meccanico sostenuti all'interno da telai in metallo
- copertura in materiale plastico rigido sostenuta da struttura in metallo
- perimetrazione in alluminio e pannello grigliato in alluminio con posa in opera di lastre in materiale rigido trasparente

Il Tar respinge, dunque, il ricorso e conferma l'ordinanza di demolizione. Il giudice sottolinea in particolare l'assenza del **requisito della temporaneità** della struttura. Pertanto il manufatto necessita di idoneo titolo abilitativo come previsto dagli artt. 3 e 10 del *dpr 380/2001*.

**Cosa prevede il testo unico per l'edilizia**

In merito alla **assoggettabilità al titolo edilizio del permesso di costruire** si fa riferimento ai seguenti articoli normativi.

Secondo l'art.10 del *dpr 380/2001*, costituiscono **interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio** e sono subordinati a permesso di costruire:

- gli **interventi di nuova costruzione**
- mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (stabilito dalle regioni)
- ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire (stabilito dalle regioni)

Ai sensi dell'art. 3 sempre del testo unico per l'edilizia, sono da considerarsi **interventi di nuova costruzione** soggetti a permesso di costruire:

- **manufatti leggeri, anche prefabbricati**
- strutture di qualsiasi genere (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che siano utilizzati come:
  - abitazioni
  - ambienti di lavoro
  - depositi, magazzini e simili

e che non siano diretti a soddisfare **esigenze meramente temporanee** salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

---

## Nuova norme CEI

E' stata pubblicata, e disponibile sul CEI Webstore, la seguente norma CEI: CEI EN 61439-5 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche" (Classificazione CEI: 121-4).

La Norma fornisce prescrizioni specifiche per i quadri per reti di distribuzione pubblica (PENDA).

Questi quadri, fissi, sono usati per la distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 1 000 V c.a. nei sistemi trifase.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14303&PR=NO>

## AICE, nuova campagna informativa sulla CPR

AICE, l'associazione federata ANIE che rappresenta le aziende produttrici di cavi per energia e accessori, cavi per comunicazione e conduttori per avvolgimenti elettrici, dà il via alla campagna d'informazione sul nuovo Regolamento prodotti da Costruzione UE 305/2011, meglio noto come Regolamento CPR, che diverrà obbligatorio dal 1° luglio 2017.

Il Regolamento CPR riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati o utilizzati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere d'ingegneria civile come abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole o metropolitane.

Il nuovo regolamento introduce l'obbligo per ogni cavo di un certificato di performance che lo classificherà in base alla risposta del prodotto al fuoco, senza distinzioni in termini di destinazione d'uso del cavo o di materiale conduttore utilizzato.

L'obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza dei prodotti in circolazione nella UE e di conseguenza dell'impianto elettrico realizzato con quei prodotti in ogni tipo di costruzione o opera d'ingegneria.

Fino al 1° luglio 2017 sussisterà un periodo di coesistenza con la normativa attualmente in vigore, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato cavi che rispettano o meno il Regolamento CPR.

In questo scenario, AICE ha avviato una campagna informativa diretta a tutti coloro che quotidianamente trattano cavi elettrici per energia e trasmissione dati che ricadono nell'ambito del Regolamento Prodotti da Costruzione.

La campagna consiste in una serie di azioni che vanno dalla diffusione d'informazioni attraverso i media, al road show che nei prossimi mesi toccherà l'Italia insieme a IMQ, CEI e altri enti notificati, fino alla realizzazione di un logo CPR AICE che potrà essere utilizzato anche dalle aziende associate.

Nell'ambito della campagna d'informazione, AICE ha inoltre realizzato un documento informativo - *I cavi e il regolamento prodotti da costruzione - CPR UE 305/11* - dove vengono illustrati gli obblighi di legge da rispettare, le euroclassi dei cavi, i sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP), le prestazioni minime da garantire, i tipi di ambienti e le tempistiche di applicazione del Regolamento CPR.

---

## Calcolo soglia di anomalia, il comunicato Anac

ANAC Comunic.  
05.10.2016

L'Anac ha pubblicato il 14 ottobre il comunicato del Presidente Cantone del 5 ottobre 2016.

L'Autorità risponde alle numerose richieste di chiarimenti in merito alle **modalità di calcolo delle soglie di anomalia**.

L'art. 97, comma 2 del nuovo Codice appalti, dlgs 50/2016 prevede che: *Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso maggiore o uguale ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri*

di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno tra i 5 criteri presenti (a-b-c-d-e).

#### Calcolo soglia di anomalia, le modalità di calcolo

In relazione alle modalità di calcolo della soglia di anomalia vengono rilevate una serie di obiezioni ai criteri.

#### Calcolo di cui alla lettera a)

Tale metodo riproduce quello previsto dall'art. 86, comma 1, dlgs 163/2006.

*Le offerte di uguale valore dovevano essere prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del 10 % delle offerte da accantonare fossero presenti più offerte di eguale valore, le stesse dovevano essere accantonate al fine del successivo calcolo della soglia.*

Il mancato accantonamento di un'offerta identica a quella presentata da un altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara.

#### Calcolo di cui alla lettera b)

La disposizione in esame appare priva dell'**indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il menzionato 10%**.

La norma dovrebbe essere letta come di seguito indicato:

*la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, con esclusione del 10 %, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso*

#### Calcolo di cui alla lettera c) e d)

La soglia di anomalia è calcolata sulla base dei **ribassi assoluti o dei ribassi percentuali** conduce ai medesimi risultati. Per questo possono essere utilizzati indifferentemente i due metodi.

#### Calcolo di cui alla lettera e)

La disposizione riproduce il calcolo di cui alla lettera a), aggiungendo un ulteriore passaggio: la manipolazione della media degli scarti.

*una volta accantonate le ali, individuata la media e lo scarto medio delle offerte che superano la predetta media deve essere sorteggiato un coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da moltiplicare allo scarto quadratico medio (il metodo e) coincide con quello a) quando il coefficiente estratto è pari a 1)*

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta. Essa, in base ad elementi specifici, può apparire anormalmente bassa, anche se ciò non è espressamente previsto nella documentazione di gara.

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/Comunicato5.10.016c.pdf>

#### **Sicurezza scuole, in Gazzetta il decreto con la distribuzione dei fondi**

D.M. 05.08.2016  
G.U. 07.10.2016, 235

E' stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'istruzione, contenente le quote di contributo per la sicurezza scuole per ogni Regione.

L'art. 10 del dl 104/2013 prevede che le Regioni interessate possono stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, al fine di favorire:

- interventi straordinari su:
  - immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica
  - immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali
  - palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale 2013-2015
- costruzione di:
  - nuovi edifici scolastici pubblici
  - palestre scolastiche nelle scuole

Le risorse provengono dal cosiddetto **decreto mutui** (dm 23 gennaio 2015), accordo tra Governo e Banca Europea degli Investimenti: grazie ad una rata di 40 milioni all'anno pagata dallo Stato per 30 anni, la BEI mette a disposizione degli enti risorse fuori dal Patto di stabilità.

Il Governo ha aggiunto (disegno di legge sulla Buona Scuola) 10 milioni in più all'anno per 30 anni sul decreto mutui, per l'ammortamento del prestito BEI.

Il decreto mutui ha stanziato, quindi, 50 milioni di euro per la copertura dei mutui trentennali stipulati dalle Regioni con le banche per la realizzazione di interventi straordinari su edilizia scolastica, ossia di:

- ristrutturazione
- miglioramento
- messa in sicurezza
- adeguamento sismico
- efficientamento energetico

In Gazzetta, quindi, il decreto con la distribuzione dei fondi Regione per Regione, anno 2016, per una somma totale di euro 10.000.000,00 relativa alla messa in sicurezza di edifici scolastici statali.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/07/16A07201/sg>

### Rilascio dei pareri di precontenzioso, pubblicato in Gazzetta il regolamento

ANAC

Regol. 05.10.2016

G.U. 19.10.2016, n. 245

È stato pubblicato il **nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso**, come disposto dall'art. 211 del nuovo Codice appalti dlgs 50/2016.

A seguito della nuova disciplina dell'istituto del precontenzioso introdotta dal nuovo Codice, l'iter procedimentale per il rilascio dei pareri ha subito significative modifiche. È stato dunque rilasciato *un Comunicato Anac*, con le modalità di trattazione delle istanze pregresse.

Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso: modalità di presentazione istanza

L'Anac, visto il *parere del Consiglio di Stato*, ha emanato il Regolamento che disciplina il procedimento precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del nuovo Codice appalti.

La stazione appaltante, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, possono rivolgere all'Anac **istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara** degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Regolamento prevede 14 articoli, che trattano i seguenti argomenti:

- modalità di presentazione dell'istanza singola
- modalità di presentazione dell'istanza congiunta
- ordine di trattazione delle istanze
- inammissibilità e improcedibilità delle istanze
- istruttoria
- approvazione del parere
- archiviazione delle istanze
- parere in forma semplificata
- istanza di riesame
- comunicazioni e pubblicità
- adeguamento al parere

Oltre al regolamento sono presenti 2 allegati contenenti il modulo informatico per la presentazione di istanza di parere di precontenzioso per:

- istanza singola (allegato n.1)
- istanza congiunta delle parti interessate (allegato n.2)

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=dcfe0b5e0a77804234f8547a8a7f885b>

## Scariche atmosferiche e valutazione del rischio fulminazione, la nuova guida Inail

I fulmini colpiscono la superficie terrestre circa 100 volte al secondo; ogni anno si verificano circa 750.000 fulmini che per brevissimi istanti possono raggiungere temperature elevatissime (fino a 30.000°C).

Gli edifici possono essere soggetti alla scarica di un fulmine con conseguenti danni a persone, animali e cose; è pertanto necessario affrontare i fulmini in termini di rischio e cercare tutte le **misure di prevenzione più idonee** per evitare pericoli e conseguenze.

Nelle attività lavorative tale valutazione del rischio fulminazione è appositamente richiesta dal *testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008)* che prevede, in particolare:

- art. 80: il datore di lavoro *prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione, a tal fine esegua una valutazione dei rischi e, sulla base di tale valutazione, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie*
- art. 84: il datore di lavoro *provveda affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini, secondo le indicazioni delle norme tecniche*
- art. 86: il datore di lavoro *provveda affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza*

In quasi tutti gli ambienti lavorativi sono presenti molte apparecchiature elettriche ed elettroniche, computer, stampanti, centralini, telefoni, e macchinari con parti elettriche o elettroniche; la possibilità di proteggerli dall'incendio di cavi elettrici è una componente da valutare per evitare danni economici.

### Valutazione del rischio di fulminazione

La necessità di sistemi di protezione dai fulmini scaturisce, quindi, dal **processo di valutazione del rischio**.

La valutazione del rischio è l'elemento più importante delle procedure di progettazione dei sistemi di protezione dai fulmini.

I passi da seguire sono i seguenti:

- la **valutazione del rischio**
- il **confronto con il rischio tollerabile**
- la scelta e l'adozione, se necessario, di un'**opportuna protezione dai fulmini (LP)**, per la riduzione del rischio

Tra i fattori che possono influenzare il rischio vi sono:

- il numero di colpi di fulmine che interessano una struttura o le sue vicinanze
- la probabilità che ciascun colpo di fulmine sia in grado di causare danni, in relazione all'adozione o meno di un'opportuna protezione dai fulmini (LP)
- l'entità della perdita dovuta al danno da fulminazione

### Rischio scariche atmosferiche, il documento Inail

L'Inail ha pubblicato un interessante documento in merito agli **impianti di protezione contro le scariche atmosferiche**, valutazione del rischio e verifiche.

Il documento Inail relativo agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche presenta **procedure per la valutazione del rischio di fulminazione** di una struttura e fornisce indicazioni per lo svolgimento delle verifiche.

Ecco gli argomenti principali trattati nella pubblicazione:

- il d.p.r. 462/01 e le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- la valutazione del rischio di fulminazione: descrizione del metodo di lavoro
- le verifiche degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- protezione di apparecchiature elettriche o elettroniche: la norma CEI 81-10/4 (EN 62305-4)

**Infortunio mortale sul lavoro: la responsabilità non è del committente se c'è il coordinatore**  
Cass. 23.02.2016, n. 40033 depositata il 27.09.2016

- l'evoluzione delle norme tecniche sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- esempio: valutazione del rischio e scelta dell'LP per una struttura ospedaliera

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-impianti-di-protezione-contro-le-scariche-atmosferiche.pdf>

La Cassazione afferma che non c'è nessuna condanna per il committente se conferisce l'incarico per la realizzazione dei lavori ad un'altra impresa, assicurando la sua totale **estraneità al compimento dell'opera** e se **nomina un tecnico** come coordinatore per la sicurezza.

Questo quanto ribadito dalla Cassazione in merito ad un caso di decesso di un lavoratore dipendente di un'impresa subappaltatrice.

Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.

In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest'ultima, a sua volta, subappaltava ad altre 2 imprese:

1. i lavori per la realizzazione opere di muratura
2. i lavori per la realizzazione intonaco e verniciatura

Un lavoratore dipendente dell'impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.

Il Tribunale di Milano, accertata l'assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta dall'alto, condannava i seguenti soggetti per la morte del lavoratore:

- il **committente**, quale amministratore unico della società committente dei lavori
- il **direttore tecnico dei lavori**, ossia l'amministratore della società appaltatrice dei lavori
- il **direttore di fatto dei lavori** per la società cui erano state subappaltate le opere

In particolare, riteneva il **committente** responsabile del suddetto reato in quanto (in violazione degli artt. 90 comma 2 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc) ometteva di valutare adeguatamente la idoneità e completezza del PSC, con riguardo all'assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.

Responsabile anche il **direttore tecnico dei lavori** perché, in violazione degli artt. 97 comma 1, 2 e 3, 26, 146 comma 3 del dlgs 81/2008 e 2087 del cc, ometteva di:

- vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto alla società di intonacatura
- verificare l'idoneità tecnica di tale società e l'adeguatezza del suo POS che non prevedeva adeguate misure di protezione contro il rischio di caduta nel vuoto
- coordinare gli interventi di cui agli artt. 95-96 dlgs 81/2008 e di promuovere il coordinamento e la cooperazione delle imprese esecutrici ai fini della sicurezza
- provvedere affinché, durante l'intonacatura delle predette aree, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette, ossia sbarrate

Infine, riteneva responsabile il **direttore di fatto del cantiere** in quanto, in violazione degli artt. 146 co. 3 dlgs 81/2008, 2087 cc:

- ometteva di provvedere affinché, durante l'intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto
- disponeva, invece, che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano

Pertanto, il Tribunale di Milano condannava i 3 soggetti. Condannava anche le rispettive società per non aver adottato misure di protezione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di appello di Milano

I condannati proponevano appello dinanzi la Corte di appello di Milano che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza **assolveva solo la società della committenza e quella appaltatrice**.

Confermava nel resto l'impugnata sentenza; gli altri ricorrenti avanzavano, quindi, ricorso per cassazione.

Infortunio mortale sul lavoro, Corte di Cassazione, sentenza 40033/2016

La Corte di Cassazione **annulla la sentenza nei confronti del committente** per non aver commesso il fatto. Rigetta, invece, gli altri ricorsi.

In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l'incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.

Per quanto riguarda, invece, **l'appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici**.

Tra gli obblighi, la valutazione circa l'adeguatezza del POS adottato dalle stesse.

Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell'impresa **subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era** alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall'alto.

<http://www.ipsoa.it/~media/Quotidiano/2016/09/28/infortunio-mortale-condannabile-anche-la-societa-a-responsabilita-limitata/40033%20pdf.pdf>

### **Prevenzione luoghi di lavoro, in vigore il Regolamento del sistema informativo (Sinp)**

D.M. 25.05.2016, n. 183  
G.U. 27.09.2016, 226 -  
Suppl. Ord. 42

È stato pubblicato il **Decreto Ministeriale** che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del **Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp)**.

Come previsto dall'art. 8 del Dlgs 81/2008, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, quale strumento utile a fornire dati per:

- valutare e programmare gli interventi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
- indirizzare le attività di vigilanza

Attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili nel sistema informativo, anche tramite specifici archivi e banche dati unificate, il Sinp mette a disposizione delle amministrazioni coinvolte dati condivisi su:

- infortuni
- malattie professionali
- ispezioni

inclusi quelli relativi al personale dei vigili del fuoco, delle forze armate e di polizia.

Il decreto stabilisce il meccanismo che regola:

- il funzionamento del Sinp, ossia le modalità di trasmissione dei dati da parte degli enti
- i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni

- i dati del Sinp e i relativi standard (contiene unicamente i dati individuati nell'allegato A del decreto, periodicamente conferiti dagli enti)
- le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti
- le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del Sinp
- le misure di sicurezza e le responsabilità nell'ambito del Sinp

#### Come funziona il Sinp

Il sistema funziona **attraverso un portale** basato su un'infrastruttura informatica dell'Inail, responsabile della gestione, sicurezza e riservatezza dei dati.

Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all'Inail dei dati che costituiscono il flusso informativo del Sinp, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel decreto .

Gli **enti coinvolti** sono:

- il Ministero del lavoro
- il Ministero della salute
- il Ministero dell'interno
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
- l'Inail

I **dati** che vengono inviati, raccolti e trattati nel sistema informativo riguardano:

- il quadro produttivo e occupazionale, che tiene conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali
- il quadro dei rischi, generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari
- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività
- il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione
- il quadro degli interventi di vigilanza, contenente i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/27/16G00196/sg>

#### **Sorgenti di radiazioni mobili, i chiarimenti dei VVF sui controlli di prevenzione incendi**

VV.F. Nota 05.10.2016, n. 11973

In seguito alla richiesta di chiarimenti circa i corretti adempimenti in merito a **sorgenti di radiazioni mobili**, i Vigili del Fuoco hanno pubblicato la **Nota 11973/2016**.

Vengono fornite indicazioni circa l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi per le attività su **sorgenti di radiazioni ionizzanti emesse da apparecchiature mobili**.

Il *Dpr 151/2011* ha inserito nell'elenco delle attività sottoposte ai controlli dei VVF, quelle che ai sensi dell'art 27 del Dlgs 230/1995 risultano soggette a provvedimenti autorizzativi.

In base all'art. 27 Dlgs 2030/1995, dunque, devono essere muniti di **nulla osta preventivo** all'impiego di sorgenti di radiazioni:

- gli impianti
- gli stabilimenti
- gli istituti
- i reparti
- i gabinetti medici
- i laboratori

adibiti ad attività comportanti:

- la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie
- il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti
- l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti

Queste attività, indicate come impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono assoggettate all'obbligo di nulla osta. Pertanto dovranno essere attivate anche le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi.

Questo quanto chiarito nella nota, e non solo.

I VVF chiariscono, inoltre che:

- il buon esito della procedura di prevenzione incendi costituisce titolo autorizzativo all'impiego delle sorgenti mobili di radiazioni **anche presso più siti**
- in fase di valutazione progetto e di successiva SCIA, dovranno essere **descritte le principali misure di sicurezza antincendio adottate** presso la sede di detenzione delle sorgenti e presso le sedi di utilizzo
- il responsabile della ditte terze presso la quale si impieghino dette sorgenti mobili è tenuto ad aggiornare frequentemente la valutazione del rischio incendio della propria attività, in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza fissa di sorgenti di radiazioni

<https://www.insic.it/GetAllegato.aspx?GuidAllegato=9a858dae-2b04-4f44-b95c-8a7e901ebf6a>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

